

Codice DB1016

D.D. 31 luglio 2013, n. 365

DPR 357/97, l.r. 19/2009 art. 43. Attivita' venatoria all'interno dell'Azienda Faunistico-Venatoria Tenuta agricola del Castello di Casotto nei Comuni di Garesio, Pamparato e Roburent (CN). Proponente: AFV Tenuta agricola del Castello di Casotto. Valutazione d'Incidenza rispetto al SIC IT1160035 "Monte Antoroto".

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto all'attività venatoria svolta all'interno dell'Azienda Faunistico-Venatoria Tenuta agricola del Castello di Casotto con le seguenti raccomandazioni ed a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. rispetto alla presenza del lupo, si richiede di prendere contatti con il personale degli Enti di gestione del Parco naturale Alpi marittime e del Parco naturale del Marguareis, che da anni collaborano attivamente nelle operazioni di monitoraggio della specie, per un approfondimento circa la localizzazione dei branchi e l'uso dell'habitat, al fine di modificare o limitare le attività di maggior disturbo (quale ad esempio la caccia al cinghiale in braccata), per poter escludere il rischio di interferenze con periodi o aree di particolare sensibilità per *Canis lupus*. Si richiede inoltre di provvedere alla segnalazione, ai medesimi Enti, di eventuali avvistamenti o del rinvenimento di segni di presenza indiretti (tracce, resti di predazione, etc) riferibili a lupi;
2. al fine di tutelare le specie ornitiche con potenziali abitudini necrofaghe, si richiede di escludere l'utilizzo di munizionamento al piombo anche per la caccia di selezione agli ungulati all'interno dei confini del SIC IT1160035 "Monte Antoroto". In alternativa a tale divieto, si richiede di rimuovere i visceri dal luogo dell'abbattimento, sotterrandoli al fine di renderli inaccessibili, oppure di operare l'evisceramento del capo abbattuto presso una struttura in grado di provvedere all'adeguato smaltimento dei visceri stessi;

RACCOMANDAZIONI

- rispetto alla gestione della lepre variabile (*Lepus timidus*), al fine di supplire alla pressoché totale mancanza di dati relativi alla consistenza delle popolazioni ed alla loro distribuzione, si ritiene opportuna la raccolta e la registrazione nella banca dati regionale Aves.Piemonte (<http://www.regione.piemonte.it/aves/index.php>), recentemente dotata di un'apposita sezione per la mammalofauna, dei dati di presenza rilevati dall'AFV e degli abbattimenti effettuati;
- relativamente alle attività di immissioni faunistiche, si richiama l'opportunità di attenersi a quanto prescritto dal DPR 12 marzo 2003, n. 120 che relativamente alle immissioni e reintroduzioni, recita al comma 3 dell'art. 12 "Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.";
- relativamente alla gestione della tipica fauna alpina, si rammenta l'opportunità di attenersi a quanto riportato dalle "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" (D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012), con particolare riferimento alle modalità di censimento e ai criteri per la formulazione dei piani di prelievo;
- al fine di supplire alla mancanza di dati relativi alla consistenza delle popolazioni ed alla loro distribuzione delle seguenti specie, oggetto di caccia programmata sulla base del calendario venatorio regionale e presenti nell'Allegato II della Direttiva 09/147/CE (già Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"),
Beccaccia

Quaglia
Cesena
Tordo bottaccio
Tordo sassello
Tortora
Colombaccio
Germano reale
Ghiandaia
Gazza
Cornacchia

si ritiene opportuna la raccolta e la registrazione nella banca dati regionale *Aves.Piemonte* (<http://www.regione.piemonte.it/aves/index.php>) dei dati di abbattimento, qualora venga esercitata attività venatoria su di esse dall'AFV Le Murazze, e di eventuali avvistamenti.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Vincenzo Maria Molinari